DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/81]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ([4]).

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bcai [Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31bd. **32013 R 0345**: Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b) agli articoli 22 e 23, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini "l'AESFEM";

([1]) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1.
([2]) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18.
([3]) GU L 165 del 4.6.2014, pag. 41.
([4]) GU L 165 del 4.6.2014, pag. 44.

c) all'articolo 23, paragrafo 2, i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti dai termini "dell'accordo SEE";

d) all'articolo 24, i termini "all'AESFEM, che" sono sostituiti dai termini "all'AESFEM. L'AESFEM o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA".

31bda. **32014 R 0593**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 41).

31be. **32013 R 0346**: Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b) agli articoli 23 e 24, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini "l'AESFEM";

c) all'articolo 24, paragrafo 2, i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti dai termini "dell'accordo SEE";

d) all'articolo 25, i termini "all'AESFEM, che" sono sostituiti dai termini "all'AESFEM. L'AESFEM o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA".

31bea. **32014 R 0594**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 44).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 593/2014 e (UE) n. 594/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.